

## NORME SUL PLAGIO

1. Il plagio, ossia l'attribuzione a sé di un'opera altrui, o di parti di essa, è una mancanza contro la giustizia e la verità e costituisce un illecito sanzionabile.

2. Il plagio riguarda le produzioni definitivamente consegnate dallo studente al docente di riferimento come prova accademica, in particolare elaborati di fine ciclo, ma anche esami scritti, relazioni seminariali (e prove intermedie ove vengano richieste).

3. In ordine di gravità decrescente, il plagio si configura:

a) nel presentare come proprio un testo altrui, comunque ottenuto, anche con il consenso dell'autore;

b) nel citare un testo altrui, anche breve o tradotto, senza presentarlo come citazione cioè omettendo la citazione e l'ubicazione bibliografica come previsto dalle *Norme redazionali* adottate dalla Facoltà di Teologia di Lugano (FTL);

c) nel parafrasare un testo altrui, senza indicare la fonte, quando tale parafrasi appaia dolosamente intenzionale e non semplicemente occasionale.

4. Commettendo un plagio, uno studente viola i doveri di giustizia e di lealtà nei confronti dei docenti e dei propri colleghi di studio, ma soprattutto viene meno allo scopo della formazione accademica, che punta all'onestà intellettuale, alla competenza autonoma di ricerca ed espressione e all'originalità del pensiero, al servizio della verità. Incorre inoltre in sanzioni specifiche.

5. Sanzioni

a) Se il plagio riguarda la prova finale o una prova intermedia di un corso o seminario, l'esame sarà annullato e potrà essere applicata una sanzione aggiuntiva che preveda una valutazione finale non superiore a 6 punti su 10.

b) Se il plagio riguarda l'elaborato conclusivo di un ciclo, il lavoro sarà annullato e in modo particolare potrà essere applicata la sanzione di sospendere lo studente dal diritto di presentare un altro elaborato per almeno un semestre.

c) Se il plagio è scoperto in una tesi di licenza o di dottorato, oltre l'annullamento di essa, lo studente potrà anche essere espulso dalla FTL.

d) Se il plagio riguarda la tesi di licenza o di dottorato ed è scoperto dopo il conferimento del grado accademico, il lavoro sarà annullato; il che comporta l'annullamento del grado conferito, di cui si darà comunicazione allo studente e alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

6. Spetta al Rettore della FTL promuovere l'azione disciplinare, secondo la specifica gravità e con equità, nel rispetto del diritto dello studente di essere ascoltato. Nei casi più gravi, previo consenso del Consiglio di Facoltà della FTL, decide sull'espulsione dello studente (cf. Statuto, art. 12 comma 7).

7. Il candidato alla fine di ogni ciclo assieme al suo elaborato consegnerà, sottoscrivendo un modulo appositamente predisposto, una dichiarazione in cui garantisce di essere l'autore dell'intero testo consegnato conformemente a queste indicazioni. Il formulario potrà essere richiesto dal docente anche per esami scritti, relazioni seminariali e prove intermedie.